

UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

**REGOLAMENTO GENERALE PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI
FORNITURE E SERVIZI CON FONDI PUBBLICI**

INDICE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Soglie di rilevanza comunitaria
- Art. 3 - Responsabile del procedimento
- Art. 4 - Riparto competenze

SEZIONE II - AFFIDAMENTO CONTRATTI SOTTO SOGLIA

- Art. 5 - Modalità di affidamento di contratti sotto soglia
- Art. 6 - Indagini di mercato ed elenchi di operatori
- Art. 7 - Invito ad offrire

SEZIONE III - AFFIDAMENTI CONTRATTI SOPRA SOGLIA

- Art. 8 - Modalità di affidamento di contratti sopra soglia

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 9 - Pubblicità, documentazione e termini delle procedure
- Art. 10 - Procedura aperta e ristretta
- Art. 11 - Procedura competitiva con negoziazione - Dialogo competitivo – Partenariato per l'innovazione
- Art. 12 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
- Art. 13 - Criteri di aggiudicazione
- Art. 14 - Commissione di aggiudicazione
- Art. 15 - Verifica dell'anomalia delle offerte
- Art. 16 - Aggiudicazione e stipulazione del contratto
- Art. 17 - Comunicazioni ed altre informazioni
- Art. 18 - C.I.G. e obblighi di tracciabilità finanziaria
- Art. 19 - Rinvio

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali

Il presente Regolamento disciplina le procedure da adottare per l'affidamento, da parte dell' *'Università Campus Bio Medico di Roma'*, Università non statale legalmente riconosciuta (di seguito denominata "UCBM"), di servizi e forniture con utilizzazione di fondi pubblici ed è redatto in linea con le disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito anche denominato "Codice").

Art. 2

Soglie di rilevanza comunitaria

1. Sono considerati di rilevanza comunitaria gli appalti di servizi o forniture di importo **pari o superiore a 215.000,00 euro**, IVA esclusa.
2. La predetta soglia deve intendersi automaticamente adeguata in relazione alle rideterminazioni della stessa periodicamente operate con provvedimenti della Commissione europea, ai sensi dell'art. 35 comma 3 del Codice.
3. Per il calcolo del valore degli appalti, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 35 commi 4 e ss. del Codice.

Art. 3

Responsabile del procedimento

1. Come previsto dall'art. 31 comma 10 del d.lgs. 50/2016, posto che UCBM non è un'amministrazione pubblica né un ente pubblico, per ogni singola procedura di affidamento di servizi e forniture verrà nominato un soggetto cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme codicistiche applicabili.
2. Il soggetto cui verranno affidati per ogni procedura i compiti di responsabile del procedimento viene di norma individuato nell'ambito delle aree di afferenza dei singoli affidamenti.
3. Nel caso in cui vi siano carenze accertate in organico o non sia presente un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie per svolgere i compiti del responsabile del procedimento per un determinato affidamento, si potrà procedere ad affidare all'esterno i relativi compiti.
4. Il nominativo del responsabile del procedimento deve essere indicato negli atti con cui si indice la procedura di gara.

Art. 4

Riparto competenze

1. Fermo il rispetto delle modalità di affidamento specificamente indicate nel presente Regolamento, la ripartizione di competenze nell'ambito dell'UCBM è regolata dalle seguenti disposizioni.
2. Per contratti aventi ad oggetto servizi e forniture di importo compreso **pari o superiore a euro 40,000,00** al netto dell'IVA, le determinazioni sull'indizione della procedura di affidamento, sulla tipologia e sulle caratteristiche essenziali della medesima e sul relativo importo, nonché il nominativo del responsabile del procedimento, verranno determinati / approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'UCBM, su proposta del Direttore Generale dell'Università. Il Direttore Generale dell'Università provvederà a dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito delle proprie prerogative e poteri procuratori e con le modalità ritenute più opportune, ad assicurare l'esecuzione degli adempimenti ai fini della materiale indizione della procedura (pubblicazione del bando di gara, ovvero spedizione degli inviti in caso di procedura senza bando) nonché l'adozione dei successivi atti e provvedimenti (ad es., nomina della Commissione di aggiudicazione, approvazione degli atti di gara, firma del contratto).
3. Per contratti aventi ad oggetto servizi e forniture di importo **inferiore a euro 40.000,00** al netto dell'IVA, si procederà mediante proposta del responsabile del procedimento, previamente nominato dal Direttore Generale dell'Università nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 5 comma 2.
Al responsabile del procedimento sono demandati tutti i compiti relativi alla procedura che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Nell'ambito delle procedure finalizzate agli affidamenti, il responsabile del procedimento è tenuto ad osservare le procedure amministrative interne adottate da UCBM.

SEZIONE II - AFFIDAMENTO CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Art. 5

Modalità di affidamento di contratti sotto soglia

1. Per l'affidamento dei contratti di importo **inferiore a euro 215.000,00**, al netto dell'IVA, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. 50/2016 - nei limiti di pertinenza ed applicabilità di tali norme - e fatta sempre salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di cui ai successivi artt. 10-11, si applicheranno le seguenti disposizioni.
Ai sensi di quanto stabilito nell'art. 36 comma 1 del Codice, l'affidamento avverrà nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1 del Codice nonché nel rispetto

del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Per gli affidamenti di importo **inferiore a 40.000,00 euro**, al netto dell'IVA, si potrà procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici in accordo con le procedure di UCBM..

Il responsabile del procedimento procederà all'individuazione del contraente, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, scelto fra soggetti di fiducia esperti nel settore oggetto di affidamento e - ove necessario in ragione della natura e dell'entità della prestazione - previa consultazione di più soggetti ed acquisizione dei relativi preventivi di offerta.

Nell'ambito della procedura finalizzata all'acquisizione dei beni/servizi, il responsabile del procedimento è tenuto ad osservare le procedure amministrative interne adottate da UCBM.

3. Per gli affidamenti di importo compreso **tra 40.000,00 euro e 215.000 euro**, al netto dell'IVA, si potrà procedere mediante affidamento diretto, previa valutazione dei preventivi di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti ai sensi del successivo art. 6, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Per ciascuna procedura di affidamento il responsabile del procedimento ha facoltà di invitare a presentare offerta sia soggetti rientranti nell'elenco di operatori eventualmente predisposto, sia soggetti individuati in base ad indagine di mercato. Gli affidamenti sono soggetti a comunicazione/benestare del Direttore Generale dell'Università ed il responsabile del procedimento, nell'ambito dell'iter procedimentale, è tenuto ad osservare le procedure amministrative interne adottate dall'UCBM.

4. Si precisa espressamente che UCBM, in applicazione dei provvedimenti normativi adottati con D.L. 76/2020 (c.d. "*decreto semplificazioni*": cfr. in particolare art. 1 co. 2, 3 e 4) e con D.L. 77/2021 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*": cfr., in particolare, art. 51) si riserva volta per volta di adottare o meno le procedure, le modalità ed i criteri di affidamento ivi previsti in via transitoria (attualmente, fino al 30.6.2023), anche in deroga alle disposizioni generali previste dal presente Regolamento. In particolare, UCBM si riserva la facoltà di disporre l'affidamento diretto, senza previa consultazione di più operatori economici e nel rispetto di quanto previsto dalla citata disciplina transitoria, per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 139.000,00, al netto dell'IVA.

Troveranno altresì applicazione gli eventuali ulteriori provvedimenti normativi che venissero adottati nella vigenza del presente Regolamento, senza necessità di modifiche espresse del testo del medesimo.

Art. 6

Indagini di mercato ed elenchi di operatori

1. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della procedura, le indagini di mercato e la formazione e gestione degli elenchi, troveranno applicazione le disposizioni di cui ai successivi punti 2 e 3 del presente articolo nonché per quanto applicabili, le Linee Guida dell'ANAC n.4.
2. **L'indagine di mercato** viene svolta con le modalità ritenute più convenienti per l'UCBM, anche tramite consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di soggetti terzi.

In ogni caso, l'Area approvvigionamenti di UCBM dovrà curare la pubblicità dell'attività esplorativa del mercato, assicurando la pubblicazione sul sito istituzionale dell'UCBM, per un congruo termine, di un avviso nel quale fornisce una succinta descrizione degli elementi essenziali della prestazione che intende acquisire ed indica il valore, i requisiti richiesti ai fini della partecipazione, i criteri di selezione, l'eventuale numero minimo e massimo che si intende invitare, le modalità e i termini entro i quali gli operatori economici interessati possono prendere contatto con gli uffici competenti e le altre informazioni ritenute utili.

Tra coloro che ne abbiano fatto richiesta nei termini previsti, il responsabile del procedimento provvederà ad individuare, sulla base del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nonché tenuto conto dei requisiti e delle esperienze dichiarate dai richiedenti e della natura della prestazione, gli operatori economici da invitare a presentare offerta.

3. L'Area approvvigionamenti di UCBM potrà altresì formare un apposito **elenco di operatori** economici, suddiviso per categorie e/o fasce di importo. A tale scopo, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'UCBM un avviso con il quale si rende nota l'intenzione di procedere alla formazione di un elenco di operatori economici dal quale attingere per gli inviti alle procedure selettive per l'affidamento di servizi e forniture.

Nel predetto avviso, verranno indicate le modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e/o fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco ed i requisiti occorrenti all'iscrizione nelle medesime categorie e/o fasce di importo

Gli operatori interessati ad essere inseriti nell'elenco, verranno invitati a presentare apposita istanza corredata dalla documentazione attestante la sussistenza degli occorrenti requisiti. L'Area Approvvigionamenti valuterà le domande di iscrizione entro i 30 giorni successivi al loro ricevimento.

All'elenco potranno essere iscritti gli operatori economici che ne facciano richiesta e che siano in possesso degli occorrenti requisiti, senza limitazioni temporali. Successivamente alla formazione dell'elenco, gli operatori economici non presenti nell'elenco potranno presentare richiesta di iscrizione in qualsiasi momento.

Gli operatori iscritti nell'elenco potranno chiedere in qualsiasi momento modifiche della categoria e/o fascia di iscrizione, mediante apposita istanza corredata dalla occorrente documentazione attestante la sussistenza degli occorrenti requisiti.

L'elenco degli operatori verrà aggiornato con cadenza almeno annuale, con modalità atte a verificare la permanenza della idoneità degli operatori iscritti ed al fine di consentire la iscrizione di nuovi operatori e la modifica delle categorie di iscrizione; a tal fine il responsabile del procedimento procederà a dare idonea pubblicità dell'esigenza di procedere all'aggiornamento dell'elenco.

Una volta formato l'elenco, l'individuazione degli operatori da consultare avverrà, nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sulla base della categoria e/o fascia di importo di iscrizione.

In ogni caso, l'iscrizione nell'elenco non costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia, restando ferma ed impregiudicata la facoltà del responsabile del procedimento di procedere, anche nell'ambito della medesima procedura, mediante consultazione di operatori economici non inseriti nell'elenco predetto.

Potranno essere esclusi dall'elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione da parte del responsabile del procedimento, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. L'Area Approvvigionamenti dell'UCBM potrà assumere ogni ulteriore determinazione in caso di sopravvenienza di ulteriori cause ostative a carico dei soggetti presenti nell'elenco.

Art. 7

Invito ad offrire

1. Nei casi di procedura negoziata, il responsabile del procedimento, con il supporto dell'Area Approvvigionamenti, provvederà ad inviare ad un numero di operatori economici pari almeno a cinque, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, apposita lettera di invito a formulare offerta.
2. La lettera di invito a presentare offerta contiene di regola:
 - a) l'indicazione dell'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, l'importo massimo previsto;
 - b) l'indicazione delle eventuali garanzie richieste;
 - c) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - d) l'indicazione del criterio di aggiudicazione prescelto e gli elementi di valutazione ed i punteggi;
 - e) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida;

- f) l'indicazione dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti;
 - g) l'indicazione del termine per la ricezione delle offerte nonché l'indirizzo al quale le stesse dovranno essere fatte pervenire ed il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - h) l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;
 - i) l'indicazione del codice identificativo della gara ("C.I.G.") e, ove richiesto, del codice unico di progetto "C.U.P.";
 - j) tutti gli ulteriori elementi ritenuti necessari, anche di carattere contrattuale.
3. Le lettere di invito e le ulteriori comunicazioni possono essere trasmesse agli operatori economici tramite posta o per via elettronica, e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

SEZIONE III - AFFIDAMENTI CONTRATTI SOPRA SOGLIA

Art. 8

Modalità di affidamento di contratti sopra soglia

1. Per l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture di importo **pari o superiore a euro 215.000,00**, al netto dell'IVA, si procederà in linea generale tramite procedura aperta ovvero tramite procedura ristretta ai sensi del successivo art. 10.
2. Potrà altresì procedersi tramite procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, nei soli casi in cui ricorrano le condizioni indicate nei successivi artt. 11 e 12 e nelle disposizioni normative di riferimento, ivi citate.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9

Pubblicità, documentazione e termini delle procedure

1. Le procedure ordinarie di affidamento di contratti di importo **pari o superiore ad euro 215.000,00**, al netto dell'IVA, sono soggette agli obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale; in particolare, le forme di pubblicità di bandi ed avvisi sono regolate dall'art. 72 del Codice.
2. Le procedure ordinarie di affidamento di contratti di importo **inferiore ad euro 215.000,00**, al netto dell'IVA, sono soggette esclusivamente agli obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito nazionale; in particolare, le forme di pubblicità di bandi ed avvisi sono regolate dall'art. 73 e dall'art. 36 comma 9 del Codice e, per quanto riguarda gli appalti aggiudicati, dall'art. 98 del Codice.
3. Per quanto concerne i documenti di gara, si applicano gli artt. 71, 74, 75 e 76 del Codice.

4. Per quanto concerne i termini delle procedure trovano applicazione, oltre ai principi di cui all'art. 79 del Codice, le previsioni degli artt. 60 e ss. del Codice per ciascun tipo di procedura; per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, si applica altresì l'art. 36 comma 9 del Codice.
5. Nelle more dell'attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, per l'indizione e gestione delle procedure di affidamento, l'UCBM deve essere iscritta all'Anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in L. 17.12.2012 n. 221.

Art. 10

Procedura aperta e ristretta

1. La procedura aperta e la procedura ristretta, di cui agli artt. 60 e 61 del d.lgs. 50/2016, possono essere utilizzate indifferentemente per l'affidamento di contratti di qualsiasi importo e qualsiasi sia l'oggetto dei medesimi.
2. Entrambe le procedure vengono avviate mediante la pubblicazione di un avviso di indizione di gara, il quale deve contenere tutte le informazioni e gli elementi di cui all'allegato XIV del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile.
3. In sintesi, nelle procedure aperte:
 - a) gli operatori economici presentano la documentazione amministrativa e la propria offerta nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando e dall'eventuale disciplinare di gara;
 - b) successivamente al ricevimento della documentazione amministrativa e dell'offerta richiesta, il responsabile del procedimento, provvederà in seduta pubblica alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ai fini della partecipazione alla procedura;
 - c) per i concorrenti ammessi alla fase successiva della procedura, si procederà quindi, in seduta pubblica, alla apertura delle offerte; la valutazione delle offerte tecniche ed economiche nelle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è riservata in ogni caso alla Commissione di cui al successivo art. 11;
 - d) l'aggiudicatario è individuato, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, con uno dei criteri di cui al successivo art. 10, da indicarsi nei documenti di gara;
 - e) la valutazione delle offerte è effettuata in seduta pubblica, salvo che per le offerte tecniche, le quali vengono valutate dalla Commissione in una o più sedute riservate;
 - f) in ogni caso, delle operazioni compiute in ciascuna seduta, pubblica o riservata, viene redatto apposito verbale.
4. In sintesi, nelle procedure ristrette:

- a) gli operatori economici presentano la richiesta di invito e la relativa documentazione amministrativa nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara;
- b) successivamente, al ricevimento della documentazione amministrativa richiesta, il responsabile del procedimento provvederà alla verifica della medesima;
- c) tutti gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando sono invitati a presentare offerta mediante apposita lettera di invito, redatta secondo quanto previsto nell'art. 75 del Codice e spedita simultaneamente a tutti i concorrenti;
- d) a seguito dell'invito, gli operatori invitati presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito;
- e) per i concorrenti ammessi a questa fase della procedura, si procederà quindi, in seduta pubblica, alla apertura delle offerte; la valutazione delle offerte tecniche ed economiche nelle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è riservata in ogni caso alla Commissione di cui al successivo art. 11;
- f) l'aggiudicatario è individuato, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, con uno dei criteri di cui al successivo art. 13, da indicarsi nei documenti di gara;
- g) la valutazione delle offerte è effettuata in seduta pubblica, salvo che per le offerte tecniche, le quali vengono valutate dalla Commissione in una o più sedute riservate;
- h) in ogni caso, delle operazioni compiute in ciascuna seduta, pubblica o riservata, viene redatto apposito verbale.

Art. 11

Procedura competitiva con negoziazione - Dialogo competitivo – Partenariato per l'innovazione

1. L'UCBM, per l'aggiudicazione di contratti di servizi e forniture, potrà utilizzare la **procedura competitiva con negoziazione** di cui all'art. 62 del Codice o il **dialogo competitivo** di cui all'art. 64, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
 - le esigenze perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
 - implicano progettazione o soluzioni innovative;
 - l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni, a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

- le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII del Codice.
2. Le procedure di cui al comma 1 potranno essere altresì utilizzate per l'aggiudicazione di contratti di forniture e servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili, così come definite dai commi 3 e 4 dell'art. 59 del Codice. L'UCBM potrà non pubblicare in tal caso un bando di gara, ove includa nella ulteriore procedura tutti e soltanto gli offerenti (in possesso dei requisiti) che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della stessa.
 3. Per l'indizione delle procedure di cui al comma 1, si rinvia all'art. 59 comma 5 del Codice. Lo svolgimento delle procedure competitiva con negoziazione e dialogo competitivo sono regolate - nei limiti di applicabilità - dall'art. 62 e dall'art.64 del Codice, cui si rinvia.
 4. L'UCBM, per l'aggiudicazione di contratti di servizi e forniture, potrà utilizzare il **partenariato per l'innovazione** di cui all'art. 65 del Codice, nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti o servizi innovativi e di acquistare successivamente le forniture o i servizi che ne risultano non possa, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture o i servizi che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati con i partecipanti.
 5. L'indizione e lo svolgimento della procedura di partenariato, sono regolati dall'art. 65 del Codice, cui si rinvia.

Art. 12

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5.3 per gli affidamenti sotto soglia, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è consentita solo nelle seguenti ipotesi, dando conto, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti:
 - a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta; per la nozione di "non appropriata" si rinvia all'art. 63 comma 1 lett. a) del Codice;

- b) quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
 - b.1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
 - b.2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - b.3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.Le eccezioni di cui alle precedenti lett. b.1) e b.2) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
 - c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'UCBM e ad essa non imputabili, i termini per le procedure ordinarie non possono essere rispettati.
2. Nel caso di forniture, la procedura di cui al presente articolo 9 è consentita anche nei seguenti casi:
- a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
 - b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
 - c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
 - d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale, oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
3. Nel caso di servizi, la procedura di cui al presente articolo 12 è consentita anche nei seguenti casi:
- a) appalto da aggiudicarsi al vincitore di un concorso di progettazione;
 - b) nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati da UCBM all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 del Codice. Per le altre condizioni necessarie alla praticabilità di tale fattispecie, si rinvia all'art. 63 comma 5

del Codice. Il ricorso a questa procedura è comunque limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

4. Il responsabile del procedimento individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
5. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante apposita lettera di invito, spedita simultaneamente a tutti i concorrenti e contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. Gli operatori invitati presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito.
6. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o mediante procedura competitiva con negoziazione.
7. L'appalto viene affidato all'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 2 del Codice e secondo quanto indicato nei documenti di gara - in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, secondo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.
8. Delle operazioni compiute nell'ambito delle fasi della procedura negoziata verrà redatto apposito verbale.
9. Per le modalità di svolgimento della procedura negoziata senza pubblicazione del bando, troveranno applicazione, in quanto pertinenti ed applicabili, le indicazioni operative all'uopo dettate dall'ANAC.

Art. 13

Criteri di aggiudicazione

1. Come previsto dall'art. 95 del Codice, nelle procedure di scelta del contraente (sia sopra che sotto soglia) la migliore offerta è selezionata, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, sulla base del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96 del Codice.
2. I contratti indicati all'art. 95 comma 3 del Codice possono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa indicata al precedente art. 5, comma 4, può essere utilizzato il criterio del **minor prezzo** solo per l'affidamento dei servizi e delle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.
4. Il responsabile del procedimento sceglie il criterio di aggiudicazione adeguato, che deve essere indicato nel bando di gara. L'eventuale scelta del criterio del minor prezzo deve essere motivata adeguatamente, salvi i casi in cui sia espressamente prevista la facoltà di farvi utilizzo.
5. I criteri di aggiudicazione dell'offerta devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto, quali quelli indicati dall'art. 95 comma 6 lett. a), b), c), d), e), f), g), del Codice, cui si rinvia.
L'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale la competizione tra gli operatori economici avviene solo in base a criteri qualitativi.
6. I documenti di gara elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato e, ove necessario, indicano sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis del Codice, l'UCBM, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, stabilendo un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
Ove la ponderazione non sia possibile per ragioni oggettive, il bando di gara deve comunque indicare l'ordine decrescente di importanza dei criteri.
Ai sensi dell'art. 95 comma 9 del Codice, per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, l'UCBM dovrà utilizzare metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.
7. Il bando di gara o la lettera di invito indicano se UCBM si è determinata nel senso che non procederà ad aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
8. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale.

9. Trovano applicazione le disposizioni ulteriori di cui all'art. 95 commi 13 e ss. del Codice.

Art. 14

Commissione di aggiudicazione

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è demandata ad una Commissione giudicatrice.
2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, che devono essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e può lavorare anche a distanza, con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. Fino all'adozione della disciplina in materia di Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, di cui all'art. 78 del Codice, la Commissione viene nominata, su proposta del Direttore Generale dell'Università, dal Consiglio di Amministrazione dell'UCBM, secondo regole di competenza e trasparenza, ed è presieduta da un dirigente/funziionario dell'UCBM ovvero da un soggetto esterno di comprovata esperienza. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i dipendenti dell'UCBM, ovvero tra altri soggetti anche esterni, di comprovata esperienza, scelti con criteri di trasparenza.
4. Successivamente all'adozione della disciplina in materia di Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, la scelta e l'individuazione dei commissari avverrà con le modalità di cui all'art. 77 comma 3 del Codice, trovando altresì applicazione le altre disposizioni previste dal Codice in materia.
5. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
6. Si applicano ai commissari le cause di esclusione, incompatibilità ed astensione di cui all'art. 77 commi 5 e 6 del Codice.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo che l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Art. 15

Verifica dell'anomalia delle offerte

1. Le offerte presentate dai concorrenti sono soggette ad eventuale verifica di anomalia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97 del Codice, a seconda del criterio di aggiudicazione prescelto.
2. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori ad €215.000,00 al netto dell'IVA, UCBM potrà prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Codice. Tale facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Art. 16

Aggiudicazione e stipulazione del contratto

1. Al termine della procedura di selezione, il responsabile del procedimento formula la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente, che è soggetta ad approvazione nei successivi 30 giorni da parte del Direttore Generale dell'Università; decorsi i 30 giorni, l'aggiudicazione si intende approvata, salva la necessità di richiedere chiarimenti che interrompe il termine medesimo.
2. In ogni caso, l'aggiudicazione diviene efficace solo dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario di tutti i requisiti previsti dalla legge e dai documenti di gara.
3. Fatti salvi i poteri in autotutela dell'UCBM, il contratto viene stipulato entro 60 giorni dal momento in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace, ovvero nel diverso termine eventualmente indicato nel bando di gara o nell'invito ad offrire concordato con l'aggiudicatario, e comunque non prima di 35 giorni dall'ultima comunicazione ai controinteressati dell'aggiudicazione, salvi i casi indicati nell'art. 32 comma 10 del Codice. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con domanda cautelare, si applica l'art. 32 comma 11 del Codice.
4. In caso di mancata stipula nei termini di cui al precedente punto, 4, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 32 comma 8 del Codice.
5. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'organo competente di UCBM o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata, ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro IVA esclusa, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Art. 17

Comunicazioni ed altre informazioni

1. In caso di affidamento mediante procedure ordinarie ovvero mediante procedura negoziata sottosoglia, l'UCBM, di norma attraverso il responsabile del procedimento comunica, immediatamente e comunque entro 5 giorni:
 - a) il provvedimento di aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente secondo in graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
 - b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
 - c) la decisione di non aggiudicare un appalto a tutti i candidati;
 - d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
2. Nel caso in cui venga formulata apposita richiesta scritta da parte degli offerenti interessati, il responsabile del procedimento è tenuto a comunicare immediatamente e comunque entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta:
 - a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 7 e 8 del Codice sulle specifiche tecniche, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
 - b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto;
 - c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle eventuali negoziazioni e dell'eventuale dialogo con gli offerenti.
3. L'UCBM è tenuta a pubblicare sul proprio profilo del committente (sito internet), nei due giorni successivi dalla data di adozione dei relativi atti:
 - il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
 - la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei suoi componenti.

Fermo quanto sopra l'UCBM tenuta a dare avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali,

indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

4. In caso di affidamento diretto, l'UCBM potrà prescindere dalle comunicazioni di cui al presente articolo e potrà procedere alla pubblicazione sul proprio profilo del committente (sito internet) di un avviso sui risultati della procedura nel solo caso in cui vi sia stata comparazione tra più preventivi.

Art. 18

C.I.G. e obblighi di tracciabilità finanziaria

1. Gli affidamenti di servizi e forniture oggetto del presente Regolamento sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, secondo quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ogni procedura rientrante nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, avente ad oggetto l'acquisizione di servizi forniture deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC, con conseguente attribuzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove previsto *ex art.* 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice Unico di Progetto (CUP).
3. Il responsabile del procedimento è tenuto ad attivare il CIG prima della spedizione della pubblicazione del bando di gara o, in caso di procedure senza pubblicazione del bando di gara, prima della spedizione della lettera di invito a presentare offerta.
4. Il CIG e, ove previsto, il CUP, devono essere indicati negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione posta in essere relativamente ai contratti oggetto del presente Regolamento. La mancata indicazione di detti codici negli strumenti finanziari utilizzati comporterà a carico del soggetto inadempiente una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione effettuata.
5. Tutti i movimenti finanziari relativi ai contratti oggetto del presente Regolamento devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto previsto nella legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto stipulato con l'affidatario.
6. I pagamenti effettuati dall'UCBM nei confronti dei propri affidatari, nonché quelli effettuati da questi ultimi nei confronti dei propri subappaltatori o subcontraenti devono essere effettuati tramite conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

7. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi 5 e 6 comporterà l'applicazione delle sanzioni stabilite nell'art. 6, comma 2 della legge n.136/2010.
8. Gli affidatari dei contratti oggetto del presente Regolamento sono tenuti a comunicare al responsabile del procedimento:
 - a) gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 6;
 - b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti;
 - c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
9. La comunicazione di cui al precedente comma 8 deve essere effettuata entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, in caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relativa alla commessa pubblica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi sopra indicati comporterà l'applicazione delle sanzioni stabilite nell'art. 6, comma 4 della legge n. 136/2010.
10. Il contratto stipulato con l'affidatario deve prevedere, a pena di nullità, una clausola con la quale lo stesso affidatario assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.
11. Il responsabile del procedimento è tenuto a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e forniture sia inserita una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 19

Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, troveranno applicazione le disposizioni del d.lgs 50/2016, nei limiti di rispettiva pertinenza ed applicabilità ad UCBM e le norme di diritto comune.